



Eg121109

Appunti sulla 25esima bozza di legge per la sostituzione dell'attuale Dm 443/90.

A marzo del 2008 mandammo una serie di appunti riguardo al nuovo progetto di legge sul trattamento dell'acqua potabile al punto d'uso.

Nel frattempo l'impianto di quella legge, nell'ultima bozza in discussione è stato completamente rivoluzionato.

La Commissione Europea che vigila sull'armonizzazione delle varie normative nazionali e sul rispetto dei principi sulla libera circolazione delle merci nella comunità bocciò sonoramente il progetto di allora.

I principali riferimenti normativi della nuova bozza, la 25esima in 10 anni, sono:

- 1) DL 31/2001 e successive modificazioni
- 2) DM 174/2004
- 3) DL 206/2005 Codice del consumo
- 4) DM 37/08

Decadono tutte le autorizzazioni per la commercializzazione dei Sistemi di Trattamento.

Decade il limite dei 15 °f

Disposizioni tecniche.

- Dispositivo di segnalazione raggiunta capacità filtrante obbligatorio, malfunzionamento o termine vita
- By pass obbligatorio solo se il non funzionamento dell'apparecchio mette a rischio la fornitura generale dell'acqua.
- Punti di prelievo prima e dopo l'impianto

Viene introdotto il principio di responsabilità da parte di chi produce o commercializza, un po' come oggi è presente l'HACCP. Ossia il responsabile, sia chi produce, chi distribuisce e chi installa, deve dimostrare che ha fatto tutto il possibile per garantire la qualità del prodotto/servizio

Diviene obbligatorio Certificare, (e non dichiarare) il prodotto tramite prove di laboratorio accreditato, sia per garantire la qualità dei materiali impiegati, (DM 174) sia per dimostrare quanto riportato sul manuale sulla capacità di abbattimento dell'impianto.



“I riferimenti alle prestazioni dell’apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente”

E’ ammessa la libera circolazione di impianti commercializzati o prodotti nello spazio UE-SEE *“purchè le stesse garantiscano I livelli di sicurezza, e le prestazioni e le informazioni equivalenti a quelli perseguiti dal presente decreto”*

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione all’utente finale, deve essere informato degli aspetti tecnici, di prodotto, di manutenzione, di smaltimento delle parti di consumo. Il manuale deve essere redatto in maniera scrupolosa, per l’installazione, la conduzione dell’impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’installazione e la manutenzione deve essere svolta seguendo la normativa DM 37/08 (ex 46/90).

I controlli igienico sanitari sono affidati alle Regioni.

Nostre considerazioni

Non ci è dato conoscere i tempi tecnici per la promulgazione di questa legge, ormai siamo abituati ad accelerazioni e lunghi fermi. Sicuramente il tema della certificazione preventiva degli impianti sarà oggetto di discussione a livello europeo da parte dei produttori.

Riteniamo nel suo complesso questa bozza un deciso salto in avanti nella direzione di maggior chiarezza e semplificazione. Decadono di fatto tutti quei vincoli ministeriali, alcuni assurdi che hanno frenato a lungo il mercato.

Molto spesso ci capita di vedere nel settore impianti venduti o installati nella totale assenza del rispetto del cliente, qualità del prodotto scadente, informazioni assenti, incomplete o addirittura palesemente false. Ben vengano le puntualizzazioni di legge, ma sarebbe bene rispettare già oggi quanto sopra descritto.

Da ultimo bisogna fare attenzione al tema del rispetto della DM 37/08 (ex 46/90) è un punto da non sottovalutare, la norma prevede certificato di collaudo secondo UNI sia per l’installazione sia per la manutenzione, da depositare allo sportello unico in Camera di commercio.

Sarà bene che la categoria nel suo insieme si accordi con una pratica comune da concordare con le istituzioni. L’associazione AMITAP sta lavorando in tal senso, per maggior dettagli potete contattare direttamente l’associazione. <http://www.amitap.it/>